



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER
L'ACCESSO, LA
CIRCOLAZIONE E LA SOSTA
DEI VEICOLI NELLE ZONE A
TRAFFICO LIMITATO,
ISTITUITE NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI
COMACCHIO**

(approvato con deliberazione di C.C. n. 88/2015 del 19 ottobre 2015)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO, ISTITUITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMACCHIO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

ART. 3 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI TIPO "R" - residenti in Z.T.L. senza garage o posto auto

ART. 5 - AUTORIZZAZIONI TIPO "RG" – residenti con garage o posto auto

ART. 6 - AUTORIZZAZIONI TIPO "G" non residenti possessori di garage o posto auto in Z.T.L.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONI TIPO "C" – esercizi commerciali e similari

ART. 8 - AUTORIZZAZIONI TIPO "M" – Imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzione urgente

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI TIPO "TM" – Trasporto merci

ART. 10 - AUTORIZZAZIONI TIPO "RC" – rappresentanti di commercio

ART. 11- AUTORIZZAZIONI TIPO "MV" – medici in visita domiciliare urgente

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE TIPO "AD" – Assistenza domiciliare

ART. 13 - AUTORIZZAZIONI TIPO "H" - Strutture ricettive

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI SPECIALI TIPO "S" - SPECIALI

ART. 15 - AUTORIZZAZIONI TIPO "E" - Veicoli elettrici

ART. 16 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE

ART. 17 - VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 18 – DIRITTI DI SEGRETERIA

ART. 19 - CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 20 - MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITÀ

ART. 21 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 22 - AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI

ART. 23 - CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI D'INGRESSO ALLE Z.T.L.

ART. 24 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 25 - PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 26 - NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La circolazione e la sosta nell'ambito della Zona a Traffico Limitato (di seguito Z.T.L.), istituita dal Comune di Comacchio con Delibera di Giunta, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito codice della strada), sono disciplinati dal presente Regolamento con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute in coerenza con i principi e gli obiettivi del Piano del Traffico che sono volti a contenere al massimo la circolazione dei veicoli a tutela degli utenti deboli della strada, della qualità ambientale e dei luoghi di valore storico - artistico. In particolare, il Regolamento definisce la tipologia, le modalità di rilascio e di utilizzo delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito ed alla sosta all'interno dei settori della Zona a Traffico limitato della Città di Comacchio ed all'interno delle Z.T.L. dei suoi Lidi, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzatorio.

Il presente regolamento, si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno la necessità di accedere all'interno Z.T.L. a bordo di un veicolo in esecuzione dell'ordinanza dirigenziale che definisce la disciplina della Zona a Traffico Limitato.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento, consentono l'accesso, la circolazione e la sosta limitatamente al settore indicato (per settore si intende una porzione dell'intera Zona a Traffico Limitato all'interno della quale vigono particolari condizioni di circolazione e sosta), alle vie ed ai percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno zona a traffico limitato, e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza ed ordine pubblico.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento.

I veicoli al servizio di persone invalide possono accedere e circolare nella Z.T.L. in base a quanto prescritto dall'art. 188, del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503.

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti al servizio di polizia, antincendio, di soccorso e protezione civile in servizio di pronto intervento, possono circolare e sostare nella Z.T.L. senza autorizzazione.

I veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea con conducente, taxi e servizio di autonoleggio con conducente), i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta, limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità, possono circolare nella Z.T.L.

ART. 3 VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, possono essere permanenti, temporanee o giornaliere e così definite:

a) Autorizzazioni permanenti:

Le autorizzazioni permanenti hanno validità superiore a giorni 30 che decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione medesima.

b) Autorizzazioni temporanee:

Le autorizzazioni temporanee hanno validità massima di 30 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni permanenti.

Allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea, il titolare può richiedere una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, senza inoltrare ulteriore istanza, fatti salvi i diritti di segreteria per il rilascio della nuova autorizzazione.

Un'autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché il titolare autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest'ultima, previo il pagamento dei diritti di segreteria per il rilascio della nuova autorizzazione.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate per periodi non superiori a 30 giorni, anche in caso di difficoltà deambulatorie aventi carattere non permanente, purché regolarmente documentate e certificate.

Qualora la difficoltà deambulatoria risulti certificata per un periodo superiore ai 30 giorni, il richiedente dovrà munirsi del prescritto contrassegno invalidi.

c) Autorizzazione giornaliera:

Le autorizzazioni giornaliere sono rilasciate nel rispetto dei limiti delle fasce orarie indicate sul titolo autorizzativo. Di norma, le autorizzazioni giornaliere consentono il transito e/o la sosta all'interno del settore della Z.T.L. per il quale è stata rilasciata, nelle seguenti fasce orarie 06:00/10,00 e 15,00/17,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Su richiesta dell'interessato e per comprovate e documentate esigenze personali, le autorizzazioni potranno essere valide in orari diversi da quelli indicati in precedenza.

Possono essere rilasciate autorizzazioni giornaliere per esigenze diverse, quali, ad esempio: per carico-scarico di effetti personali di residenti o dimoranti, per l'accompagnamento di pazienti da sottoporre a visite mediche ambulatoriali, per il trasporto di persone anziane o con difficoltà deambulatorie.

Possono essere rilasciate autorizzazioni giornaliere, per l'allestimento - organizzazione di manifestazioni: in questo caso la validità del titolo potrà essere estesa fino ad un massimo di 3 giorni e comunque non superiore alla durata della manifestazione.

Gli orari indicati, saranno stabiliti o modificati con delibera di Giunta.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI TIPO "R" (residenti in Z.T.L. senza garage o posto auto)

Le autorizzazioni di tipo "R" sono rilasciate ai residenti delle Z.T.L. nel numero massimo di due (n. 02) per nucleo familiare, a condizione che nessun componente della famiglia sia proprietario, possessore ovvero detentore di un posto auto in area privata o di un posto auto in area pubblica ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all'interno della Z.T.L. In tal caso, sarà rilasciato un solo permesso.

Il richiedente all'atto della domanda deve allegare: la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza e la composizione del nucleo abitativo o la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il domicilio con contratto di locazione regolarmente registrato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la mancanza di un posto auto in un garage o in area privata e/o in un garage ad uso pubblico all'interno della ZTL, la proprietà dell'autoveicolo utilizzato dal richiedente e/o dai componenti del nucleo abitativo o l'utilizzo esclusivo dello stesso e di non essere in possesso di altre tipologie di autorizzazioni rilasciate a sé o ad altri componenti del nucleo abitativo.

Il titolare dell'autorizzazione, dovrà dare tempestivamente la comunicazione al Comando di Polizia Municipale qualora acquisisca a qualsiasi titolo la disponibilità di un garage o posto auto privato.

Nel caso in cui il nucleo familiare sia proprietario di veicoli di categoria L1 (ciclomotori a due ruote) o L3 (motoveicoli a due ruote) potrà essere rilasciata autorizzazione di tipo A riportante la targa di tutti i veicoli di categoria L1 o L3 di cui è proprietario.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo "R" i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art.196, comma 1, del Codice della Strada;
- i veicoli intestati a persona diversa e non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'uso esclusivo così come previsto dall'art. 94 del Codice della Strada;
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L.

L'autorizzazione consente il solo transito dei veicoli dei residenti nel settore della Z.T.L., limitatamente al percorso indicato sul titolo autorizzativo, per raggiungere la propria abitazione e la sosta massima di 30 minuti con esposizione del disco orario indicante l'inizio della sosta, in prossimità dell'abitazione per le operazioni di carico e scarico.

L'autorizzazione non dà diritto alla riserva del posto auto, bensì consente di fruire degli spazi di sosta riservate ai titolari dell'autorizzazione e realizzati su area pubblica fino ad esaurimento della disponibilità, nel rispetto delle norme del codice della strada e della segnaletica esistente.

La sosta dei veicoli di categoria L1 e L3, nell'ambito della Z.T.L., è consentita limitatamente alle aree specificamente segnalate per la sosta degli stessi, ove realizzate. I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di tipo "R" sia il proprietario di un posto auto (o abbia un familiare appartenente allo stesso nucleo, proprietario o detentore di un posto auto), ma non ne abbia la disponibilità, la sosta

in Z.T.L. è consentita solo per effettuare operazioni di carico scarico nei limiti di tempo strettamente necessari e comunque non eccedenti i 30 minuti con esposizione del disco orario indicante l'inizio della sosta.

Ai soli titolari di posto auto le cui dimensioni, o le dimensioni della sede stradale su cui si affaccia, siano tali da non permettere il ricovero del veicolo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione, la sosta sarà consentita nelle aree riservate ai titolari di autorizzazione e realizzate su area pubblica fino ad esaurimento della disponibilità, nel rispetto delle norme del codice della strada e della segnaletica verticale esistente.

La validità delle autorizzazioni di tipo "R" sono efficaci sino al permanere delle originarie condizioni che ne hanno consentito il rilascio. La variazione della residenza o il decesso del titolare fanno decadere immediatamente la validità dell'autorizzazione. Gli abusi od utilizzi difformi di quanto autorizzato verranno sanzionati ai sensi del presente regolamento e dal Codice della Strada.

L'autorizzazione ha validità di 3 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

Le autorizzazioni di tipo "R" sono rilasciate anche ai soggetti che ai sensi dell'art. 43 del C.C., sono domiciliati all'interno della Z.T.L. nel numero massimo di una per unità abitativa, a condizione che non sia proprietario, possessore ovvero detentore di un posto auto in area privata o di un posto auto in un garage ad uso pubblico all'interno della Z.T.L., ovvero che autocertifichi di non averne la disponibilità.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART. 5 AUTORIZZAZIONI TIPO "RG" (residenti con garage o posto auto)

Le autorizzazioni di tipo "RG" sono rilasciabili ai soli residenti nella Z.T.L. proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse o posti auto su area privata.

Il richiedente all'atto della domanda deve allegare: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso) del posto auto, documentazione idonea da cui risulti la localizzazione del posto auto. Nel caso di spazi comuni, la dichiarazione dell'amministratore dello stabile o da tutti gli altri aventi titolo. L'ufficio ZTL rilascerà un contrassegno per ogni posto auto disponibile.

Possono essere oggetto di autorizzazione i veicoli (compresi quelli di categoria L1 e L3) di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art.196, comma 1, del Codice della Strada;
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'uso esclusivo così come previsto dall'art. 94 del codice della strada;
- i veicoli intestati ad imprese commerciali ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L.

L'autorizzazione consente il solo transito nella Z.T.L. all'interno del settore di appartenenza. secondo il percorso più breve, finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore. È consentito, inoltre, effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità del proprio domicilio e nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non superiori ai 30 minuti con esposizione del disco orario indicante l'inizio della sosta, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale in base a comprovate e documentate esigenze personali.

La autorizzazioni di tipo "RG" sono valide fino al permanere delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio. La variazione della residenza o il decesso del titolare, determina la decadenza della validità dell'autorizzazione. Gli eventuali abusi od utilizzi difformi da quanto autorizzato verranno sanzionati ai sensi del presente regolamento e dal Codice della Strada.

L'autorizzazione rilasciata ai residenti in Z.T.L. ha validità di 3 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

Le autorizzazioni di tipo "RG" sono rilasciate anche ai domiciliati in Z.T.L. nel numero di una per nucleo familiare, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità di un posto auto in area privata o di un posto auto in area pubblica ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all'interno della Z.T.L.

L'autorizzazione rilasciata ai soggetti domiciliati in Z.T.L. ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART. 6
AUTORIZZAZIONI TIPO “G”
(non residenti possessori di garage o posto auto in Z.T.L.)

Le autorizzazioni di tipo “G” sono rilasciabili ai titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo giuridicamente valido di autorimesse, parcheggi o aree private utilizzati come zone di sosta dei veicoli, ubicati all’interno della Z.T.L., ma non residenti all’interno della Z.T.L.

Il richiedente all’atto della domanda deve allegare: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d’uso) del posto auto, la documentazione idonea da cui risulti la localizzazione del posto auto. Nel caso di spazi comuni, la dichiarazione dell’amministratore dello stabile o di tutti gli altri aventi titolo. L’ufficio ZTL rilascerà un contrassegno per ogni posto auto disponibile.

L’autorizzazione consente il transito e la circolazione nella Z.T.L. all’interno del settore di competenza, secondo quanto indicato nel contrassegno e comunque limitatamente al percorso più breve per recarsi all’interno dell’area privata indicata per la sosta del veicolo. Non è possibile in alcun caso la sosta sulla pubblica Via all’interno della Z.T.L.

L’autorizzazione dovrà essere tempestivamente restituita al Comando di Polizia Municipale, qualora sia venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Gli eventuali abusi od utilizzi difforni di quanto autorizzato verranno sanzionati ai sensi del presente regolamento e se previsto dal Codice della Strada.

L’autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile, ovvero per un periodo minore risultante dal contratto di proprietà, locazione, comodato od altro titolo giuridicamente valido.

ART. 7
AUTORIZZAZIONI TIPO “C”
(esercizi commerciali e similari)

Tale autorizzazione viene rilasciata a richiesta dei titolari di esercizi per il commercio su area privata e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati all’interno della Z.T.L., per l’effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci e limitatamente agli orari di seguito riportati.

Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili è una per ciascun esercizio commerciale o pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero per attività di artigianato.

Il richiedente all’atto della domanda deve allegare: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta la proprietà del veicolo destinato al trasporto merci di proprietà del titolare o della ditta, la titolarità dell’attività economica, l’esigenza di effettuare l’approvvigionamento di merci, eventualmente allegando idonea documentazione.

Per gli esercenti il commercio su area privata e gli artigiani che effettuino la vendita diretta al pubblico, l’autorizzazione consente l’accesso, dalle ore 06:00 alle 10:00 e dalle 15:00 alle 17:00, nei giorni di apertura dell’esercizio. La sosta è autorizzata per la durata massima di minuti 60 con esposizione del disco orario indicante l’inizio della sosta e sempre nel rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal codice della strada. Gli orari indicati, saranno stabiliti o modificati con delibera di Giunta.

L’autorizzazione ha validità limitata di 3 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART. 8
AUTORIZZAZIONI TIPO “M”
(Imprese artigiane ed assimilate per interventi di manutenzione urgente)

L’autorizzazione viene rilasciata ai titolari di imprese artigiane ed assimilate per gli interventi di manutenzione urgente ed in via continuativa all’interno della Z.T.L. (a titolo esemplificativo: idraulici, falegnami, elettricisti, manutenzione di attrezzature per ufficio, per negozi quali insegne, tende solari, frigo bar, ecc, assistenza a ristoranti e attività ricettive, le imprese di pulizia, i veicoli per la consegna o la sostituzione delle bombole GPL, i veicoli a supporto di allestimento per manifestazioni di carattere politico-sociale, culturale e sportivo).

L’autorizzazione consente il transito e la sosta all’interno della Z.T.L. tutti i giorni senza alcuna limitazione oraria. La sosta del veicolo è consentita nelle immediate vicinanze del luogo in cui deve essere effettuata l’attività di manutenzione e per un tempo massimo di 90 minuti con esposizione del disco orario indicante l’inizio della sosta.

Per le imprese artigiane ed assimilate, iscritti alla camera di commercio che non svolgono in via continuativa interventi di manutenzione urgente all’interno della ZTL, potranno rivolgersi direttamente al Comando di Polizia

Municipale per il rilascio dell'autorizzazione giornaliera o se necessario, l'autorizzazione temporanea valida per il tempo necessario per l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART. 9 AUTORIZZAZIONI TIPO "TM" (Trasporto merci)

Le autorizzazioni di tipo "TM" sono rilasciabili alle imprese di autotrasporto e le ditte che effettuano il trasporto di cose in conto proprio od in conto terzi.

I veicoli oggetto dell'autorizzazione devono essere immatricolati per trasporto di cose e non possono superare la massa complessiva a pieno carico di 3,5 t.

Qualora la massa complessiva del veicolo superi la portata consentita dalle strade percorse, l'autorizzazione di cui sopra verrà rilasciata solo previo nulla osta del Settore Lavori Pubblici del Comune di Comacchio.

Le autorizzazioni di tipo "TM" consentono il transito nella Z.T.L. nei giorni feriali dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. La sosta è consentita per un massimo di 60 minuti con esposizione del disco orario indicante l'inizio della sosta.

Le imprese che effettuano traslochi, possono transitare nella Z.T.L. per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, dalle ore 7:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni feriali.

Limitatamente ai veicoli in uso ai corrieri che effettuano trasporto di medicinali urgenti, il permesso consente il transito nelle ZTL nei giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30.

Per gli istituti di credito aventi la sede o le filiali nell'ambito della Z.T.L., l'autorizzazione consente la sosta dei veicoli di proprietà per un massimo di 30 minuti con esposizione del disco orario indicante l'inizio della sosta, nei pressi della sede o della filiale stessa e nella fascia oraria di apertura dell'istituto o filiale.

Gli orari indicati, saranno stabiliti o modificati con delibera di Giunta.

Gli autoveicoli appartenenti agli istituti privati di vigilanza o utilizzati dalle agenzie investigative, per lo svolgimento dei compiti loro affidati, possono essere autorizzati senza limiti di orario nei giorni feriali e festivi nel numero massimo di una autorizzazione per ciascuna ditta.

Gli autoveicoli di proprietà del Comune di Comacchio immatricolati al trasporto di cose e riportanti il logo, potranno essere autorizzati, a seguito di istanza scritta del responsabile del Settore/Servizio, il quale dovrà debitamente documentare le necessità di tipo tecnico-amministrativo di accedere alle zone a traffico limitato.

È consentito il rilascio di autorizzazione giornaliera per il trasporto occasionale di merci.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART.10 AUTORIZZAZIONI TIPO "RC" (rappresentanti di commercio)

L'autorizzazione è rilasciata agli agenti di commercio, compresi i procacciatori di affari, iscritti agli Albi e Registri delle C.C.I.A.A., esclusivamente per il trasporto di campionario voluminoso o ingombrante ovvero campionario di preziosi, con esclusione di coloro che operano su catalogo o simili.

L'autorizzazione viene rilasciata solo per gli orari di apertura dei negozi e consente il transito nella Z.T.L., e la sosta nei pressi degli esercizi. La durata massima della sosta consentita è di minuti 60 con esposizione del disco orario indicante l'inizio della sosta.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART.11 AUTORIZZAZIONI TIPO "MV" (medici in visita domiciliare)

L'autorizzazione viene rilasciata agli iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, i Medici Veterinari previa richiesta contenente i dati anagrafici dello stesso, l'indirizzo dell'ambulatorio, se ubicato in Z.T.L., il numero di iscrizione all'Ordine dei Medici di Ferrara, i dati del veicolo.

Il richiedente all'atto della domanda deve allegare: l'autocertificazione attestante di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Ferrara e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di

avere pazienti convenzionati all'interno della Z.T.L. citando il numero della deliberazione del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Ferrare che attesta il possesso di questo requisito.

L'autorizzazione consente il transito e la sosta all'interno della Z.T.L. per effettuare visite mediche domiciliari urgenti.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data del rilascio ed è rinnovabile.

ART.12
AUTORIZZAZIONE TIPO "AD"
(Assistenza domiciliare)

Le associazioni di volontariato che effettuano il trasporto e/o l'assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, gli infermieri professionali, coloro che prestano assistenza a famigliari non autosufficienti, le associazioni di volontariato per la tutela degli animali, le ditte che forniscono pasti al domicilio degli anziani e nelle case di riposo o similari, possono essere autorizzati all'accesso, alla circolazione ed alla sosta nelle Z.T.L. senza limiti di orario e di giornata.

Per le associazioni di volontariato e per le ditte fornitrici, l'autorizzazione può essere concessa a condizione che il veicolo sia intestato alle stesse, ovvero che l'utilizzo del veicolo sia espressamente autorizzato dall'associazione stessa.

L'autorizzazione ha validità di 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART.13
AUTORIZZAZIONI TIPO "H"
(Strutture ricettive)

I titolari di alberghi, di strutture ricettive compresi gli immobili gestiti o amministrati dalle agenzie immobiliari o turistiche con sede all'interno della Z.T.L. possono ottenere l'autorizzazione per il rilascio, ai propri clienti, di permessi che consentono l'accesso secondo quanto indicato nel contrassegno e comunque limitatamente al percorso più breve per recarsi all'interno dell'area privata indicata per la sosta del veicolo. Non è possibile in alcun caso la sosta sulla pubblica Via all'interno della Z.T.L.

Per le strutture ricettive con sede all'interno della Z.T.L. di Comacchio, in considerazione della sua particolare capacità attrattiva, dei suoi caratteristici canali, della sua conformazione stradale e della larghezza ridotta di alcune carreggiate, potranno richiedere l'autorizzazione all'accesso con la possibilità di sostare per le operazioni di carico e scarico dei bagagli. La durata massima della sosta consentita è di 30 minuti con esposizione del disco orario. Sempre per le sole strutture ricettive ubicate all'interno della Z.T.L. di Comacchio il titolare, nel caso in cui non sia stato possibile rilasciare o richiedere il permesso per il transito in Z.T.L., dovrà comunicare gli estremi del veicolo del cliente entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello del transito.

ART.14
AUTORIZZAZIONI SPECIALI TIPO "S" - SPECIALI

Le autorizzazioni di tipo "S" sono rilasciate ad Enti Pubblici per lo svolgimento di compiti di carattere istituzionale e di rappresentanza e consentono il transito e la sosta nella Z.T.L. La sosta è consentita senza limiti di orario e durata e per comprovati motivi di servizio, secondo quanto previsto dal codice della strada.

L'autorizzazione ha validità per 1 anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

ART.15
AUTORIZZAZIONI TIPO "E" - Veicoli elettrici

Gli utilizzatori di autoveicoli elettrici possono accedere e transitare nella Z.T.L. senza l'obbligo di richiedere alcuna autorizzazione. Detti veicoli non potranno sostare nella Z.T.L. se non muniti di apposita autorizzazione.

ART.16
ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE

Immediatamente dopo il rilascio del contrassegno invalidi (di cui all'art 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada) su apposito modulo il titolare residente nel Comune di Comacchio, dovrà comunicare al Comando di Polizia Municipale, le targhe dei veicoli abitualmente utilizzati (fino ad un numero massimo di 2). Per i titolari del contrassegno invalidi non residenti, gli eventuali accessi occasionali in Z.T.L., dovranno essere preventivamente comunicati al Comando di Polizia Municipale ovvero entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto transito, tramite fax, e-mail allegando la carta di circolazione del veicolo, la copia del documento di identità e la copia del contrassegno invalidi fronte - retro.

I titolari del permesso di cui all'art. 188 del codice della strada, possono accedere, senza limitazioni, alla Zona a Traffico Limitato a condizione che sulla parte anteriore del veicolo utilizzato, sia ben visibile il contrassegno invalidi.

ART. 17
VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più i requisiti soggettivi e/o oggettivi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il Comando di Polizia Municipale, procederà alla immediata revoca d'ufficio dell'autorizzazione.

Il titolare ha l'obbligo di restituire tempestivamente l'autorizzazione al Comando di Polizia Municipale, qualora vengano meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

ART 18
DIRITTI DI SEGRETERIA

Tutte le autorizzazioni per l'accesso, la circolazione e la sosta nella ZTL, indipendentemente dalla durata della loro validità, sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria.

Il richiedente all'atto della presentazione della domanda, dovrà allegare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Gli importi per i diritti di segreteria sono così stabiliti:

- ✓ per le autorizzazioni **“R” – “RG” – “G” – “C” “CONTRASSEGNO INVALIDI”**, gratuito il 1° rilascio, rinnovo o duplicato € 10,00 (dieci/00);
- ✓ per le autorizzazioni **“M” – “TM” – “RC”**, gratuito il 1° rilascio, il rinnovo o il duplicato, € 10,00 (dieci/00);
- ✓ per le autorizzazioni **“H”**, gratuito il 1° rilascio, il rinnovo o il duplicato, € 10,00 (dieci/00);
- ✓ Per le autorizzazioni temporanee, € 10,00 (dieci/00)
- ✓ per le autorizzazione giornaliera cui all'art. 3, è pari ad 5,00 (cinque/00).

L'aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria, sarà determinato con apposito atto della Giunta Comunale.

Sono escluse dal pagamento dei diritti di segreteria le autorizzazioni **“MV”** e **“AD”**, e quelle rilasciate:

- Ai veicoli appartenenti alle pubbliche amministrazioni;
- Ai veicoli appartenenti alle Forze Armate o dei Corpi militarmente organizzati;
- Ai veicoli appartenenti alle forze di Polizia Statali, provinciali e locali;
- Ai veicoli appartenenti agli enti pubblici o privati esercenti un servizio di pubblica utilità;
- Ai veicoli privati utilizzati per servizi di pubblica utilità;
- Ai veicoli utilizzati dai medici sostituiti in visita domiciliare urgente;
- Ai veicoli strumentali all'organizzazione di manifestazioni, iniziative o eventi patrocinati dal Comune di Comacchio;
- Ai veicoli al seguito dei cortei funebri (massimo due veicoli);

- Al veicolo destinato al trasporto degli sposi per contrarre il matrimonio (il transito è consentito per raggiungere il luogo della cerimonia o della residenza comunale; la sosta del veicolo nelle limitata alla durata del rito)

ART.19 CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, numerate cronologicamente per anno di rilascio, saranno realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione, contraffazione o alterazione e devono contenere:

- la data di rilascio e il periodo di validità;
- i dati identificativi del o dei veicoli autorizzati;
- la tipologia dell'autorizzazione;
- il settore ed il percorso autorizzato per l'accesso e l'uscita dalla Z.T.L.;
- l'eventuale luogo autorizzato per la sosta del veicolo;
- i giorni, l'orario o gli orari di validità dell'autorizzazione;
- il logo del Comune, del Comando di Polizia Municipale, il dispositivo antifalsificazione, ad eccezione delle autorizzazioni giornaliere;
- il tempo massimo di durata della sosta qualora prevista.

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo delle stesse, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo remoto degli accessi della Zona a Traffico Limitato; tali dati saranno trattati e conservati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 20 MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITÀ

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà presentarsi al Comando di Polizia Municipale, con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli. L'ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione, previo pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dall'art. 18 del presente regolamento.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di un permesso temporaneo.

L'Amministrazione Comunale potrà apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato con apposita ordinanza sindacale; nel caso sarà data comunicazione a tutti i titolari dell'autorizzazione.

ART.21 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Per il rilascio delle autorizzazioni è competente il Comando di Polizia Municipale ed il procedimento amministrativo è disciplinato dalle disposizioni seguenti eccettuate le autorizzazioni speciali di tipo "S" di cui all'art. 14.

Autorizzazioni giornaliere

Per il rilascio dell'autorizzazione giornaliera, l'interessato deve rivolgersi al Comando della Polizia Municipale, munito della carta di circolazione del veicolo, nonché di ogni altro documento comprovante il diritto all'ottenimento. È prevista anche l'implementazione per il rilascio dell'autorizzazione online del permesso giornaliero, le cui modalità saranno indicate nell'apposita *Homepage* del sito istituzionale del Comune di Comacchio.

Il permesso verrà rilasciato immediatamente previo il pagamento dei diritti di segreteria pari ad 5,00 (cinque/00).

Autorizzazioni temporanee

Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea, il richiedente dovrà presentare domanda scritta compilando l'apposito modulo, direttamente al Comando di Polizia Municipale o tramite posta elettronica certificata, allegando copia della patente di guida in corso di validità, copia della carta di circolazione e copia della specifica documentazione richiesta per ogni singola tipologia. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle normative vigenti.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente al rilascio, l'autorizzazione sarà rilasciata entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda, previo il pagamento dei diritti di segreteria pari ad 10,00 (dieci/00). Entro lo stesso termine verrà comunicato all'interessato l'eventuale diniego motivato dell'istanza.

Autorizzazioni permanenti

Per il rilascio delle autorizzazioni permanenti, l'interessato dovrà presentare la domanda scritta compilando l'apposito modulo direttamente al Comando di Polizia Municipale, allegando copia della patente di guida in corso di validità, la copia della carta di circolazione del veicolo per il quale è richiesta l'autorizzazione e la documentazione prevista dalla tipologia di permesso. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle normative vigenti.

L'autorizzazione sarà rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, previo pagamento se dovuto ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, dei diritti di segreteria pari ad 10,00 (dieci/euro). Entro lo stesso termine verrà comunicato all'interessato, l'eventuale diniego motivato dell'istanza.

Al richiedente, nelle more del rilascio dell'autorizzazione, può essere rilasciato a titolo gratuito un permesso provvisorio della durata massima di dieci (10) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

L'ufficio competente del Comando di Polizia Municipale, dovrà predisporre e mettere a disposizione dell'utenza i modelli di domanda e di autocertificazione in formato informatico aperto scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente e in forma cartacea che potrà essere ritirata all'ufficio URP del Comune o presso il Comando di Polizia Municipale.

È prevista l'implementazione per la presentazione della domanda online per il rilascio dell'autorizzazione ed il pagamento dei diritti di segreteria le cui modalità, saranno indicate nella Homepage del sito istituzionale dell'Ente.

L'autorizzazione potrà non essere rilasciata se, per le dimensioni del veicolo o per la particolare conformazione della strada, il transito e la sosta, possano pregiudicare la sicurezza stradale e dei suoi utenti o il patrimonio pubblico.

Diverse modalità di rilascio delle autorizzazioni, potranno essere determinate con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 22

AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI.

Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo ben visibile nella parte interna del parabrezza e comunque nella anteriore del veicolo per il quale è stata rilasciata.

L'autorizzazione deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata e nel rispetto delle prescrizioni riportate sulle stesse ed a richiesta, deve essere esibita, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12, del codice della strada.

Al venir meno di uno o più requisiti soggettivi e/o oggettivi, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, che ne hanno determinato il rilascio, il titolare è tenuto a restituirlo tempestivamente al Comando della Polizia Municipale. In caso di smarrimento o sottrazione, il titolare dell'autorizzazione potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento.

ART. 23
CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI D'INGRESSO ALLE Z.T.L.

L'introduzione del controllo elettronico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale o dagli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12, del codice della strada.

ART. 24
SANZIONI

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L. e dei corrispondenti settori, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli alterati o contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Costituiscono violazioni al presente regolamento le ipotesi previste:

- a) dall'art. 17, comma 2;
- b) dall'art. 22, commi 1, 2 e 3;
- c) la mancata esposizione del disco orario indicante l'ora di inizio della sosta per le autorizzazioni in cui la sosta del veicolo è limitata nel tempo;
- d) non aver restituito tempestivamente l'autorizzazione al Comando della Polizia Municipale in seguito al venir meno di uno o più dei requisiti soggettivi e/o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio
- e) la sosta del veicolo protratta oltre il tempo stabilito dall'autorizzazione;

Dalle violazioni previste dal presente articolo al comma 4, lettere a), b), c) e d), consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 150,00 euro.

Dalla violazione prevista dal comma 4, lett. e) del presente articolo, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 75,00 euro.

Avverso il verbale di contestazione per le violazioni di cui al presente regolamento, è ammesso il ricorso al Sindaco entro di 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione secondo le norme previste dal Capo I, sezione I e II, legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 24
PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi degli art. 7 e 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni da esso previste secondo la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 del e successive modificazioni.

In particolare la sanzione amministrativa pecuniaria è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti, tenuto conto della gravità della violazione, ed è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/81, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale previsto.

In caso di ricorso e relativo rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, l'organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.

ART.25
NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, entra in vigore il 16° giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio online. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari o dirigenziali aventi lo stesso oggetto.